



**COMUNE DI CRESCENTINO**

# **REGOLAMENTO SPETTACOLI VIAGGIANTI**

Approvato con Delibera C.C. n° 53 del 20/12/2004  
Modificato con Delibera C.C. n° 27 del 20/05/2010

## **ARTICOLO 1**

### **Oggetto del regolamento**

Il presente Regolamento disciplina la concessione di aree comunali per l'allestimento di circhi equestri e di spettacoli viaggianti, sia nei parchi divertimento tradizionali, sia per gli altri impianti non costituenti parchi tradizionali; oltre alle disposizioni del presente regolamento, si applicano altresì norme contenute nella Legge 18 Marzo 1968 n. 337;

Le aree comunali disponibili allo scopo suddetto sono indicate nell'apposito elenco allegato al presente regolamento.

## **ARTICOLO 2**

### **Istruttoria delle domande**

L'istruttoria delle domande per l'installazione di spettacoli viaggianti è affidata al Responsabile della Polizia Municipale, il quale previa consultazione, se del caso, delle organizzazioni sindacali di categoria, determina la posizione degli esercizi nella zona prescelta dall'Amministrazione, tenendo conto dei criteri stabiliti dal presente Regolamento.

## **ARTICOLO 3**

### **Definizione dei parchi**

Nel Comune di Crescentino sono istituiti due parchi annui, uno durante la Festa Patronale di San Crescentino nel mese di Giugno ed uno durante la Festa della Madonna del Palazzo nel mese di Agosto.

L'Amministrazione può occasionalmente costituire altri parchi temporanei a distanza di 60 gg. dai due di cui sopra.

Costituisce Parco la presenza contemporanea di almeno cinque attrazioni.

## **ARTICOLO 4**

### **Presentazione delle domande**

Gli esercenti di imprese di spettacoli viaggianti che intendono installare la loro attrazione sulle aree comunali in occasione di manifestazioni, dovranno rivolgere domanda al Sindaco su carta legale, almeno 60 giorni prima della data prevista del parco.

Nella domanda essi dovranno specificare:

- Generalità complete dell'impresa;
- Numero di codice fiscale;
- Residenza o altro eventuale recapito;
- Partita I.V.A.;
- Precisa denominazione dell'attrazione (per tiri e rotonde occorre precisare esattamente il gioco che s'intende installare);
- Licenza comunale di P.S. rilasciata dal Sindaco;
- Recapito telefonico.

Le domande pervenute fuori tempo saranno archiviate, in ogni caso sarà ritenuta valida la data del timbro postale. L'Amministrazione ha facoltà di ritenere valide le domande tardive ai fini della perdita del posto, sentite le organizzazioni sindacali.

Qualora un esercente spettacolo viaggiante, per errore o per dimenticanza non presenti domanda nei termini previsti, questi sentite le organizzazioni sindacali e l'Amministrazione, potrà essere reintegrato nel parco l'anno successivo, senza perdere i diritti acquisiti a condizione che abbia presentato la domanda prima dell'apertura del parco medesimo.

Qualora le dichiarazioni rese e i dati forniti non corrispondessero a verità il richiedente sarà escluso dal parco e lo stesso perderà ogni diritto per gli anni futuri, ai sensi della graduatoria.

Gli attuali titolari della concessione avranno diritto alla conservazione del posto in caso di spostamento della sede del Luna Park.

## **ARTICOLO 5**

### **Modalità di concessione.**

In nulla osta per la concessione ai singoli esercenti dello spettacolo viaggiante sono concesse direttamente dal Sindaco, o suo delegato.

Le decisioni saranno comunicate agli interessati almeno 20 gg prima della data di inizio del Parco divertimenti.

In caso di accoglimento delle domande, il richiedente dovrà presentare la seguente documentazione, almeno 3 (tre) giorni prima della manifestazione:

- Marca da bollo per il rilascio della autorizzazione;
- Ricevuta di versamento della tassa di concessione comunale;
- Copia del collaudo annuale a firma di un tecnico abilitato;
- Dichiarazione in forma autenticata di corretto montaggio dell'attrazione.

## **ARTICOLO 6**

### **Criteri per il rilascio della concessione**

L'Amministrazione Comunale fissa il numero massimo di concessioni rilasciabili in relazione alla zona prescelta, tenendo conto in particolare delle esigenze d'ordine pubblico limitando la diretta concorrenza tra attrazione. Potrà eventualmente stabilire un organico, sentite le associazioni sindacali.

Le concessioni rilasciabili, saranno assegnate prioritariamente ai frequentatori abituali, con maggiore anzianità di presenza su ogni parco divertimento di questo Comune.

Qualora il concessionario manchi senza giustificato motivo d'ordine medico, o documentate cause di forza maggiore, quali gravi guasti meccanici ecc. decade da ogni diritto acquisito, anche se ha tempestivamente presentato domanda.

Nel caso in cui fossero possibili nuovi insediamenti (ampliamento area, ecc...) oppure avvenissero rinunce da parte dei frequentatori abituali, si terrà conto nell'assegnazione dei posti disponibili, dell'anzianità di domanda con la medesima attrazione. Il periodo massimo valutabile per l'anzianità della domanda è di 10 anni.

E' possibile la sostituzione dell'attrazione con un'altra dello stesso tipo senza variazione d'ingombro o con ingombro inferiore a quello della vecchia attrazione.

## **ARTICOLO 7**

### **Orario del parco divertimenti**

In occasione dei parchi divertimenti, il Sindaco o suo delegato, stabilisce gli orari di apertura e chiusura del parco, a seconda della stagione in cui svolge, tenendo in particolare considerazione il rispetto della quiete pubblica e le esigenze di ordine pubblico.

## **ARTICOLO 8**

### **Attrazione novità**

Nell'ambito del parco deve essere riservata una superficie, spazio permettendo, per l'installazione d'attrazioni novità sulla base dell'area attualmente destinata a parco; tali attrazioni devono essere in un numero massimo di due ed è piena facoltà dell'Amministrazione Comunale la scelta di tali attrazioni, fuori graduatoria.

## **ARTICOLO 9**

### **Gestione dell'attrazione**

Il concessionario della pubblica area è tenuto a gestire direttamente la propria attrazione, pena decadenza della concessione, salvo il caso di rappresentanza.

In caso di illecita cessione dell'attrazione, la concessione sarà revocata, tanto al cedente quanto al cessionario, e agli stessi saranno negate concessioni di aree per tre anni decorrenti dall'infrazione commessa, i suddetti perderanno anche l'anzianità acquisita.

## **ARTICOLO 10**

### **Diritto di aspettativa**

Il concessionario, dopo ogni periodo compiuto di almeno tre anni consecutivi di frequenza, potrà chiederne uno di aspettativa.

La richiesta andrà presentata entro 10 gg dalla data di inizio del parco, al fine di consentire la tempestiva sostituzione con altro concessionario.

In tal caso non perderà i diritti acquisiti di anzianità, ed il subentrante non acquisterà in via definitiva il posto assegnatogli.

Se la domanda di aspettativa non viene presentata entro i termini, sarà considerata nulla con conseguente perdita di diritti acquisiti.

## **ARTICOLO 11**

### **Occupazione del posto**

Qualora un concessionario non occupi l'area assegnata entro la data di apertura del parco fissata dal Comune di Crescentino senza valido motivo (rinuncia, sinistro, guasto o motivo di salute come art.10), sarà dichiarato decaduto dalla concessione stessa.

Per il periodo di due anni gli sarà preclusa la partecipazione al parco divertimenti e perderà l'anzianità acquisita.

## **ARTICOLO 12**

### **Obblighi del concessionario**

Le attrazioni durante il periodo di permanenza dovranno essere ininterrottamente funzionanti, aperte ed illuminate, a seconda degli orari stabiliti dall'art. 7.

L'uso di altoparlanti o comunque strumenti atti all'amplificazione del suono e della voce, dovrà essere contenuto entro il limite di tollerabilità, al fine di evitare disturbi alle attrazioni circostanti, nonché alle abitazioni vicine.

## **ARTICOLO 13**

### **Carovane di attrazione e carri di trasporto**

La sistemazione delle carovane di abitazione e dei carri di trasporto ha luogo nella località stabilita dal Sindaco ed a seconda delle disposizioni impartite dal Comando Polizia Municipale.

## **ARTICOLO 14**

### **Allestimento e funzionalità del parco**

L'allestimento materiale del parco avviene sotto il controllo e la stretta sorveglianza del Comando Polizia Municipale, secondo la planimetria precedentemente elaborata.

I partecipanti al parco debbono nominare un rappresentante che collabori al buon funzionamento del parco stesso, durante tutto il periodo di permanenza.

Gli allacci elettrici ed idraulici sia delle carovane che degli impianti saranno effettuate a cura esercenti, attenendosi alle norme di legge vigenti in materia, nonché alle disposizioni impartite dagli uffici comunali competenti.

## **ARTICOLO 15**

### **Imprese di nazionalità straniera**

Le imprese dello spettacolo viaggiante di nazionalità straniera sono tenute all'osservanza del presente regolamento.

## **ARTICOLO 16**

### **Criteri di successione e cessione**

In caso di decesso o cessazione definitiva del titolare dell'attrazione, l'azianità acquisita sarà interamente riconosciuta al coniuge, agli ascendenti, ai discendenti diretti e collaterali, ai conviventi che abbiano sempre coadiuvato nella conduzione dell'attrazione.

Nell'ipotesi in cui a succedere nella conduzione dell'attrazione siano i figli, l'Amministrazione Comunale riterrà valido un atto notarile sottoscritto dagli aventi diritto, che designi come titolare della concessione dell'area in questione di unico successore.

E consentita la cessione, per atto tra vivi, dell'azienda, o di ramo di azienda, mediante scrittura privata autenticata. In tal caso i diritti acquisiti verranno riconosciuti al cessionario.

## **ARTICOLO 17**

### **Attività complementari**

Sono considerate attività complementari i banchi dolci, zucchero filato e gastronomici.

I titolari di tali padiglioni devono sottostare alle norme del presente regolamento (domanda e relativa autorizzazione rilasciata in base ai criteri di precedenza indicati), tenendo presente che

l'anzianità conseguita è solamente tra banchi dolci e simili, e non trasferibili in caso di cambio con attrazioni dello spettacolo viaggiante.

In allegato alla domanda devono presentare copia dell'Autorizzazione amministrativa, prevista dalla legge che disciplina la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande.

Dovranno inoltre essere in possesso di idoneo libretto sanitario ove previsto.

I generi posti in vendita devono essere esclusivamente quelli indicati sull'autorizzazione commerciale in possesso del richiedente.

## **ARTICOLO 18**

### **Tassa occupazione suolo pubblico**

Per l'occupazione di suolo pubblico, disciplinata dal seguente regolamento, la tassa di occupazione è ridotta così come previsto dalla Legge 18.3.1968 n.337

Viene escluso qualsiasi aumento in occasione di fiere, festeggiamenti patronali, ecc..

## **ARTICOLO 19**

### **Circhi equestri**

Le aree per spettacoli di circhi equestri non possono essere assegnate contemporaneamente a quelle per il parco tradizionale.

Per la presentazione della domanda i richiedenti devono attenersi alle disposizioni di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

## **ARTICOLO 20**

### **Sgombero dei rifiuti**

Il concessionario dell'area pubblica dovrà portare a sua cura i rifiuti prodotti nei relativi contenitori, posti dall'Amministrazione Comunale presso il parco stesso, o da smaltire secondo le disposizioni del Sindaco.

Dovranno lasciare, al termine del parco, l'area sgombra da rifiuti o resti di attrezzature varie.

## **ARTICOLO 21**

### **Occupazione di aree private**

Le concessioni di aree private per l'impianto di spettacoli viaggianti è subordinata a nulla osta del Sindaco, su presentazione di autorizzazione rilasciata dal proprietario dell'area allo svolgimento dei medesimi.

La concessione delle aree suddette viene rilasciata, non in concomitanza con gli altri parchi già in calendario.

## **ARTICOLO 22**

Dopo l'inizio della manifestazione non potranno essere date nuove concessioni o tantomeno concessi cambiamenti di attrazione e neppure di gioco negli stessi padiglioni.

## **ARTICOLO 23**

### **Sanzioni**

Chiunque violerà le disposizioni di cui agli artt. 7-12-13-20 e 21 comma 1, sarà punito con la sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 500,00.

Chiunque violerà per due volte nell'ambito dello stesso anno le disposizioni di cui all'art. 12 comma 2 perderà i diritti acquisiti e gli sarà preclusa per due anni consecutivi la partecipazione al parco stesso.